



Prot. 5672 Classif. VII.6

Chieti, 31 GEN. 2019

Oggetto: Decreto Ministeriale n. 197 del 2 marzo 2018. Attribuzione una tantum ai professori e ricercatori di ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 629, della Legge di bilancio 2018 → AVVISO.

Al Personale Docente e Ricercatore Universitario
LORO SEDI

[trasmissione a mezzo e-mail e pubblicazione Albo Pretorio on line di Ateneo]

La presente per informare le SS.LL. che con D.M. n. 197/02.3.2018 "*Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e l'attribuzione dell'importo una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall'articolo 1, comma 629, legge 27 dicembre 2017, n. 205*" il MIUR ha assegnato alle Istituzioni Universitarie Statali specifiche risorse per l'attribuzione, ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo, di un importo "*una tantum ad personam*", a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali, disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 e dall'art. 1, comma 256, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il personale che può beneficiare della disposizione normativa sopracitata sono i professori e ricercatori di ruolo, in servizio alla data del 1 gennaio 2018 e che lo erano alla data del 1 gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015 in relazione alle classi stipendiali che avrebbero potuto maturare nel quinquennio 2011/2015 (una o due) ed in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito.

Con D.R. n° 134/2019 Prot. 5289 del 30/01/2019 è stato emanato il Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010 e dell'*una tantum* di cui all'art. 1, comma 629, della legge n. 205/2017 e del D.M. 02/3/2018, n. 197, di seguito per brevità "*Regolamento Scatti*".

Con nota prot. n. 72118/2018, integrata dalla nota prot. 8282/2018, il MIUR ha reso nota la pubblicazione, sul proprio sito web istituzionale, nella sezione Università-Programmazione e Finanziamenti- in calce al D.M. 197/2018, della tabella di riparto delle assegnazioni 2018 e 2019 per ciascun Ateneo, che per questa Università corrispondono ad € 637.750,00 per l'anno 2018 ed € 510.200,00 per l'anno 2019 e, quindi, con un importo presumibile pro capite, lordo ente e beneficiario, di € 1.800,00 salvo decurtazioni come da regolamento di Ateneo.

Si precisa che fino all'emanazione del succitato regolamento non era possibile procedere all'attribuzione dell'*una tantum* in quanto il D.M. 197/2018 sopra richiamato al punto 3 lett. b) prescrive che l'importo di che trattasi possa essere attribuito esclusivamente all'esito della positiva valutazione ottenuta ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

In relazione a quanto sopra, si informa che l'elenco relativo ai soggetti beneficiari dell'intervento e di cui all'art. 1 comma 2 del suindicato D.M. 197/2018, è pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo, al seguente indirizzo <https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-docente-e-ric>.

L'elenco puntuale relativo agli aventi diritto a presentare domanda con l'indicazione del periodo triennale di valutazione – riferito ai trienni utili compresi nel periodo 2011/2015 – è inviato a ciascun Direttore di Dipartimento, al fine di renderlo disponibile agli interessati al beneficio indicato.

I soggetti ivi compresi, aventi diritto, dovranno far pervenire la domanda [che conterrà autocertificazione sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei trienni di riferimento] unitamente agli allegati richiesti, entro il 19 FEBBRAIO 2019, stante il disposto di cui all'art. 3 del "*Regolamento Scatti*".

Alla luce di quanto prescritto dall'art. 6 del "*Regolamento Scatti*" i professori e i ricercatori aventi titolo ed istanti sono tenuti a presentare una dichiarazione autocertificativa sull'attività didattica, di ricerca e gestionale svolta nel periodo di riferimento, congiuntamente alla richiesta di attribuzione dell'*una tantum* come da schema di domanda allegato al presente avviso. La trasmissione andrà corredata da copia di un valido documento di riconoscimento che costituisce elemento essenziale della dichiarazione sostitutiva di certificazione/dichiarazione di atto notorio.

Nella predetta autocertificazione i docenti avranno cura di attestare l'assolvimento dei propri doveri accademici rispetto al periodo considerato, rinviando ai contenuti della relazione triennale presentata ai sensi della vigente normativa e precisandone la seduta di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento di appartenenza.

Alla predetta istanza sarà allegata la o le relazione/i triennali come precisato nelle disposizioni del "*Regolamento Scatti*".

In applicazione del disposto di cui al citato Regolamento la relazione triennale sulle attività può sempre essere presentata unitamente alla richiesta di attribuzione dell'*una tantum*. La predetta, quindi, sarà inviata contestualmente anche al Dipartimento che avrà cura di trasmettere le proprie determinazioni in merito al Settore personale docente e rapporti con la ASL, che a sua volta la renderà disponibile alla Commissione nominata.

Nel caso che il triennio di riferimento per l'importo *Una tantum* non sia ricompreso nel triennio utile per la verifica triennale di cui agli artt. 18 e 33 del D.P.R. 382/80, è possibile produrre un'integrazione per la parte mancante unitamente alla relazione già presentata.

Gli interessati potranno scegliere tra una delle seguenti modalità di consegna della domanda in originale, con i relativi allegati e della copia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritti:

- consegna a mano al Servizio Protocollo - Segreteria Direzione Generale, ubicato presso il Rettorato di Ateneo, via dei Vestini, 31 Chieti - nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12;

- invio, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Magnifico Rettore, via dei Vestini n. 31 -66100 CHIETI-, entro il termine perentorio di scadenza. Ai fini dell'accertamento della tempestività di presentazione farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

- spedite a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ateneo@pec.unich.it da un indirizzo di PEC personale e accreditata del candidato (ad esempio: nome. cognome, o simili, del candidato, oppure rilasciata da ordini professionali).

In caso di trasmissione tramite PEC la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale in corso di validità ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005, n.82.

La firma digitale andrà apposta su tutti gli allegati per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale.

In mancanza di firma digitale il candidato, dopo aver compilato la domanda con i relativi allegati, deve provvedere a stamparli, sottoscriverli in modo autografo e, successivamente, scansionarli ed inviarli via PEC in formato "pdf" non modificabile. Tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere trasmessi in copia sottoscritta ed acquisiti mediante scanner nel formato predetto.

In caso di trasmissione tramite PEC farà fede la data e l'ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale ivi contenuto, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 - art. 41 e del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - art. 20.

Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68 (Il peso massimo consentito della PEC è di 50 MB).

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Relativamente alle commissioni e ai criteri di verifica si fa rinvio al "*Regolamento Scatti*" sopra richiamato che è, comunque, allegato alla presente.

Si evidenzia che, in applicazione, delle citate disposizioni la corresponsione dell'importo a titolo di *una tantum* cessa al 31.12.2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che la mancata presentazione dell'istanza costituirà un impedimento alla corresponsione delle risorse in oggetto, pertanto il docente non sarà più computato nell'elenco degli aventi diritto.

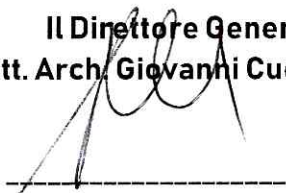
Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione sono trattati, anche in via automatizzata, esclusivamente per le finalità di gestione del presente avviso e delle procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura.

In ragione di quanto sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, allegato al presente avviso.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Romilda TINARI, Responsabile del Settore del Personale Docente e rapporti con la ASL, e-mail di riferimento: unatantum@unich.it.

Nel comunicare che il Settore Personale Docente e Rapporti con la ASL è a disposizione per qualsiasi informazione ai seguenti numeri 0871 - 3554558 - 6094 - 6080 ed e-mail all'indirizzo unatantum@unich.it, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale
(Dott. Arch. Giovanni Cucullo)



Il Rettore
(Prof. Sergio CAPUTI)



Allegati:

- fac simile domanda
- Regolamento Scatti
- informativa sul trattamento dei dati personali

AP/VA/SPD-ASL/RT/RPU

Y:\UNA TANTUM\AVVISO - DOMANDA
AREA DEL PERSONALE
Settore del Personale docente e Rapporti con la ASL
Responsabile dell'Area del personale: Dott.ssa Valentina Albertazzi
Responsabile del Settore del personale doc. e rapporti con la ASL : Dott.ssa Romilda TINARI
via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI (ITALY) - Tel.: 0871 3556080-6098-6094-5-6-7-8-9/6101/4558/6749/6336
Fax: 0871 3556102
E-mail: doc@unich.it Pec: ateneo@pec.unich.it Sito web :<http://www.uffdoc.unich.it>

**RICHIESTA DI VERIFICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 14, DELLA LEGGE N. 240/2010, PER LA
ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE DI CUI AL D.M. N. 197 DEL 2 MARZO 2018 "IMPORTI UNA TANTUM AI
PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 629, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018"**

(Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____,

CF _____ nato/a a _____ (____),

il ____/____/____, afferente al Dipartimento di _____

_____ ; inquadrato nel S.S.D. _____

S.C. _____ AREA _____, in servizio presso l'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara,

nel periodo 2011/2015 ovvero a decorrere dalla data del ____/____/____ in qualità di:

- ☐ Professore I fascia
- ☐ Professore II fascia
- ☐ Ricercatore Universitario a tempo indeterminato
- ☐ non in servizio (in quiescenza e/o trasferito presso altra sede universitaria) dal _____
- ☐ REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO dal ____/____/____ al ____/____/____
- ☐ REGIME DI IMPEGNO A TEMPO DEFINITO dal ____/____/____ al ____/____/____;

[compilare con l'indicazione del regime di tempo definito soprattutto per il periodo dell'una tantum]

CHIEDE

la verifica di cui al "Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010 e dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 205/2017" [emanato con D.R. n. ____/2019 Prot. ____ del ____] per l'attribuzione delle risorse di cui al D.M. n. 197 del 2 marzo 2018 "Importi una tantum ai professori e ricercatori di ruolo ai sensi dell'art. 1, c. 629, della Legge di Bilancio 2018".

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445),

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

nel triennio di riferimento: _____ oppure che nei trienni di riferimento _____ e _____ comprensivo/i degli AA.AA. _____

(nel caso in cui il triennio di anzianità di servizio riguardi diversi anni accademici l'istante avrà cura di indicare gli anni accademici che per il maggior periodo sono compresi nel triennio di riferimento):

A) Relativamente all'ATTIVITA' DIDATTICA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI:

- la conformità fra le attività attribuite dal Dipartimento in sede di programmazione didattica con quelle effettivamente svolte e, quindi, all'adempimento degli obblighi di attività didattica del Regolamento Didattico di Ateneo, (adottato con D.R. n.863 del 16/12/2013 e modificato con D.R. n.722 del 20/02/2017), nonché del Regolamento di Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca in

attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, 7 e 8 della Legge n.240/2010 (adottato con D.R. n.597 del 15 febbraio 2017 e modificato con D.R. n.3585 del 3.8.2018), in particolare con riferimento alla disposizione transitoria di cui all'art. 10;

- l'assolvimento dei propri doveri accademici rispetto al periodo considerato, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art.43¹ del Regolamento Didattico di Ateneo approvato con DR 863/2013 e ss.mm.ii., ed in particolare quanto indicato nel comma 5, in applicazione dell'art. 6 della L.18/3/1958, n.311, che così recita "*I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di clinica, tante ore settimanali quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti.*"
- la coerenza delle attività svolte con quanto previsto dal "Regolamento per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ex art. 6, comma 4, Legge n. 240/2010" [emanato con D.R. n. 1232 del 17 settembre 2014] e alle relative delibere dipartimentali [LIMITATAMENTE ALLA POSIZIONE DI RICERCATORE A TEMPO INDETERMINATO];
- di essere consapevole che in conformità a quanto previsto dall'art. 3 punto 4 del "Regolamento Scatti" "*in caso di congedi e assenze motivate a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto ad accertamento dell'attività didattica è quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 12 mesi. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto ad accertamento è quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 24 mesi*".

DICHIARA

- ☐ di non aver fruito di periodi di assenza dal servizio per il periodo di riferimento;

in alternativa:

- ☐ di aver fruito di periodi di assenza dal servizio senza assegni (congedo per motivi di studio, aspettativa per motivi di famiglia, aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità...) per i seguenti periodi:

➤ dal ____/____/____ al ____/____/____;

➤ dal ____/____/____ al ____/____/____;

➤ dal ____/____/____ al ____/____/____;

➤ dal ____/____/____ al ____/____/____;

- ☐ di aver fruito di periodi di assenza dal servizio con assegni (congedo per motivi di studio, malattia, infortunio, maternità, matrimonio...) per i seguenti motivi:

➤ dal ____/____/____ al ____/____/____;

➤ dal ____/____/____ al ____/____/____;

➤ dal ____/____/____ al ____/____/____;

➤ dal ____/____/____ al ____/____/____;

¹ Per il contenuto delle norme citate vedi materiale pubblicato nella sezione dedicata del sito di Ateneo.

B) relativamente all'ATTIVITA' DI RICERCA:

- di aver svolto attività di ricerca come da risultanze della SUA -RD ed in particolare:

- ☐ di aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su Wos o Scopus negli ultimi cinque anni [calcolando a ritroso il periodo utile rispetto agli anni del triennio di riferimento (esempio: triennio 2011/2013 → quinquennio decorrente dal 2009 considerando periodo utile il periodo della relazione)]

ANNI DI RIFERIMENTO _____

[fornire indicazione del titolo dei lavori ovvero darne evidenza in sede di relazione triennale]

oppure

- ☐ di essere inserito, nei periodi di riferimento, nelle liste dei sorteggiabili ai fini ASN.

C) relativamente all' ATTIVITA' GESTIONALE

- ☐ di aver adempiuto ai doveri istituzionali in conformità alle indicazioni regolamentari di Ateneo.

- ☐ di aver ricoperto il seguente incarico istituzionale [barrare e compilare quanto di interesse]:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ☐ Rettore | dal ____/____/____ al ____/____/____; |
| ☐ Pro Rettore | dal ____/____/____ al ____/____/____; |
| ☐ Delegato del Rettore a/per _____ | dal ____/____/____ al ____/____/____; |
| ☐ Direttore del Dipartimento di _____ | dal ____/____/____ al ____/____/____; |
| ☐ Presidente di Scuola | dal ____/____/____ al ____/____/____; |
| ☐ Membro del Senato Accademico | dal ____/____/____ al ____/____/____; |
| ☐ Membro del Consiglio di Amministrazione | dal ____/____/____ al ____/____/____; |
| ☐ Presidente del Consiglio di C.S. | dal ____/____/____ al ____/____/____; |
| ☐ Componente del CUN | dal ____/____/____ al ____/____/____; |
| ☐ Presidente del Presidio di Qualità | dal ____/____/____ al ____/____/____; |
| ☐ Presidente del Nucleo di Valutazione | dal ____/____/____ al ____/____/____; |
| ☐ Direttore della Scuola di Dottorato | dal ____/____/____ al ____/____/____; |
| ☐ Coordinatore scientifico di progetti di ricerca finanziati su bandi competitivi | dal ____/____/____ al ____/____/____; |
| ☐ Coordinatore dei Dottorati di Ricerca | dal ____/____/____ al ____/____/____; |

DICHIARA INOLTRE

- ☐ di allegare unitamente alla presente istanza l'__ relazione__ triennal__ che già è/sono state approvate dal Dipartimento in data ____/____/____;
- ☐ di integrare le predette relativamente all'anno _____, integrazione che sarà inviata contestualmente anche al Dipartimento che avrà cura di trasmettere le proprie determinazioni in merito al Settore che si occupa delle carriere del personale docente, che a sua volta le renderà disponibili alla Commissione nominata.

oppure

- ☐ di allegare unitamente alla presente istanza l'__relazion__ triennal__ che sarà/saranno inviat__ contestualmente anche al Dipartimento che avrà cura di trasmettere le proprie determinazioni in merito al Settore che si occupa delle carriere del personale docente, che a sua volta le renderà disponibili alla Commissione nominata.
- di essere a conoscenza che, ai fini della verifica dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), fanno fede i criteri stabiliti nel Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010 e dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 205/2017", emanato con D.R _____;
 - di non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari o di sanzioni per violazione del Codice Etico di Ateneo che si siano conclusi con l'irrogazione di sanzione superiore alla censura;
 - di essere a conoscenza che l'importo una tantum sarà ridotto per un importo pari ad 1/3 per coloro che nel triennio di maturazione ipotetica dello scatto abbiano optato per il regime di tempo definito, anche solo per un anno e, quindi, nella misura del 20% per coloro che hanno beneficiato di una sola annualità e del 40% per coloro che hanno beneficiato di due annualità nel periodo 2011-2013 degli incentivi una tantum di cui all'articolo 29, comma 19, della Legge n. 240/2010;
 - di essere a conoscenza che le somme disponibili, derivanti dalle decurtazioni sopra citate, nonché dagli esiti negativi della verifica relativa all'attribuzione dell'importo una tantum ovvero dalle mancate istanze, sono proporzionalmente ridistribuite tra i restanti docenti dell'Ateneo ammessi all'incentivo in questione;
 - di aver preso visione del Regolamento Scatti, allegato all'Avviso;
 - di essere consapevole che l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara tratterà i dati contenuti nella presente dichiarazione ai fini della gestione della procedura concorsuale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 come da informativa al trattamento dei dati personali, allegato all'Avviso.

Luogo e data

Firma

Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.

[N.B.: La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.]



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI AI PROFESSORI E AI RICERCATORI AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 14, DELLA LEGGE N.240/2010 E DELL'UNA TANTUM DI CUI ALL'ART.1, COMMA 629, DELLA LEGGE N.205/2017 e del D.M. 02/3/2018, N.197.

(Emanato con D.R. n.134 del 30.1.2019)

Art.1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti e le modalità procedurali per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010, del D.P.R. n. 232/2011 e dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 205/2017, nonché dell'*una tantum* di cui all'art. 1, comma 629, della L. 205/2017 e al D.M. 197/2018.

Art.2

Maturazione degli scatti stipendiali - termini della procedura

1. Ai sensi dell'art.1, comma 629, della Legge n.205/2017, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017, e conseguente primo effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione triennale stipendiale per classi è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe di cui al D.P.R. n.232/2011.

In via transitoria e fino al momento di prima applicazione del regime di cui al capoverso precedente, la maturazione degli scatti stipendiali - ai sensi della Legge n.240/2010 e del D.P.R. 232/2011 - avviene su base triennale.

In ogni caso, l'attribuzione delle relative classi deriva dalla valutazione positiva delle attività di didattica, di ricerca e gestionali svolte nel periodo utile di riferimento.

2. Ai sensi dell'art.1, comma 629, della Legge n. 205/2017, a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'art. 9, comma 21, del Decreto-legge n. 78/2010 - convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010 - ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della citata legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, è attribuito *una tantum* un importo *ad personam* in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio - una o due - e in proporzione all'entità del blocco stipendiale subito, calcolato, nei limiti delle risorse attribuite all'Ateneo sulla base di criteri e modalità definiti con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 197/2018. La corresponsione dell'importo di cui al periodo precedente cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera.

3. Le somme totali derivanti dal finanziamento MIUR sono destinate, previa valutazione, a coloro che potrebbero presentare la relativa istanza, tenuto conto dell'entità del blocco e, quindi, saranno conteggiati due volte coloro che avrebbero avuto diritto a due progressioni triennali ed una volta coloro che avrebbero avuto diritto ad una progressione triennale. Sarà applicata una riduzione pari ad 1/3 per coloro che nel triennio di maturazione ipotetica dello scatto abbiano optato per il regime di tempo definito, anche solo per un anno.

4. Le somme totali derivanti dal finanziamento MIUR andranno attribuite a seguito delle verifiche di cui agli articoli che seguono.

5. L'Amministrazione, al termine del periodo di servizio effettivo utile per l'attribuzione dello scatto stipendiale, invia apposita comunicazione al Dipartimento con riferimento ai professori e ricercatori afferenti aventi titolo. Il processo di valutazione è avviato con apposito avviso, pubblicato sul portale e sull'albo online di Ateneo entro il 28 febbraio di ogni anno, unitamente all'elenco degli interessati e allo schema di domanda con cui richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale.

Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori ai sensi dell'art.6, comma 14, della legge n.240/2010 e dell'una tantum di cui all'art.1, comma 629, della legge n.205/2017 e del d.m. 02/3/2018, n.197.



6. I professori e i ricercatori aventi titolo ed istanti sono tenuti a presentare una dichiarazione autocertificativa sull'attività didattica, di ricerca e gestionale svolta nel periodo di riferimento, congiuntamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, fermo restando quanto previsto in materia dal Decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.122/2010.

Nella predetta autocertificazione i docenti avranno cura di attestare l'assolvimento dei propri doveri accademici rispetto al periodo considerato, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art.43 del Regolamento didattico di Ateneo approvato con DR 863/2013 e ss.mm.ii., ed in particolare quanto indicato nel comma 5, in applicazione dell'art.6 della L.18/3/1958, n.311, rinviando ai contenuti della relazione triennale presentata ai sensi della vigente normativa e precisandone la seduta di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento di appartenenza.

In applicazione del disposto di cui all'art. 6 comma 14 della L. 240/2010 la relazione triennale sulle attività può sempre essere presentata unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale. La predetta sarà inviata contestualmente anche al Dipartimento che avrà cura di trasmettere le proprie determinazioni in merito al Settore che si occupa delle carriere del personale docente che a sua volta le renderà disponibili alla Commissione nominata.

La domanda deve essere corredata dalla predetta relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di riferimento, con indicazione specifica delle pubblicazioni prodotte. La domanda dovrà essere redatta sulla base dei modelli allegati all'avviso. Per quanto riguarda l'importo *una tantum* l'istante dovrà indicare nella domanda il numero di progressioni cui avrebbe potuto accedere, per le quali intende presentare domanda allegando quindi una o due relazioni, secondo le classi (una o due) che avrebbe maturato nel quinquennio 2011-2015.

La valutazione delle attività di didattica, di ricerca e gestionali svolte nel periodo utile di riferimento, ai fini della attribuzione delle classi, nonché dell'*una tantum*, è effettuata dall'apposita Commissione di cui all'art. 4 '*Commissione di valutazione e procedura di verifica*', sulla base della richiesta di attribuzione da parte dei docenti aventi titolo, come indicato nell'art. 3 '*Richiesta di attribuzione della classe - relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali*'.

7. In caso di esito negativo della verifica, la richiesta di attribuzione della classe potrà essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, dopo 365 giorni dalla presentazione della precedente istanza. In questo caso, il periodo utile ai fini della valutazione sarà costituito da quello precedente la data della nuova istanza. Se l'esito negativo viene confermato, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della Legge n. 240/2010;

8. Per quanto concerne l'importo *una tantum* di cui all'art. 1, comma 629, della Legge n. 205/2017, l'Ateneo pubblicherà il relativo Avviso sull'Albo Pretorio online entro il 30/01/2019, e su apposita sezione del sito dedicata alla procedura.

9. L'importo *una tantum* sarà ridotto nella misura del 20% per coloro che hanno beneficiato di una sola annualità e del 40% per coloro che hanno beneficiato di due annualità nel periodo 2011-2013 degli incentivi *una tantum* di cui all'articolo 29, comma 19, della Legge n. 240/2010.

10. Con riferimento alla corresponsione dell'*una tantum*, le somme disponibili - derivanti dalle decurtazioni di cui ai punti precedenti nonché dagli esiti negativi della verifica relativa all'attribuzione dell'importo *una tantum* ovvero dalle mancate istanze - sono proporzionalmente redistribuite tra i restanti docenti dell'Ateneo ammessi all'incentivo in questione.

Art.3

Richiesta di attribuzione della classe - relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali

1. I docenti e i ricercatori aventi titolo devono far pervenire apposita richiesta di attribuzione dello scatto unitamente all'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa:

Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori ai sensi dell'art.6, comma 14, della legge n.240/2010 e dell'una tantum di cui all'art.1, comma 629, della legge n.205/2017 e del d.m. 02/3/2018, n.197.



- all'adempimento degli obblighi di attività didattica in conformità al *Regolamento di Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca in attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, 7 e 8 della Legge n.240/2010* (emanato con D.R. n.597 del 15 febbraio 2017 e modificato con D.R. n.3585 del 3.8.2018), ivi compresa la disposizione transitoria da intendersi valevole anche per il periodo cui si riferisce l'*una tantum*, nonché in conformità al *Regolamento didattico di Ateneo*, (adottato con D.R. n.863 del 16/12/2013 e modificato con D.R. n.722 del 20/02/2017);
- allo svolgimento delle attività di produzione scientifica (3 prodotti in 5 anni e relativo elenco);
- allo svolgimento delle attività gestionali, inteso come adempimento dei doveri istituzionali definiti dal *Regolamento didattico di Ateneo*, approvato con D.R. adottato con D.R. n. 863 del 16/12/2013 e modificato con D.R. n. 722 del 20/02/2017 e dal *Regolamento di Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca in attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, 7 e 8 della Legge n. 240/2010* (emanato con D.R. n. 597 del 15 febbraio 2017 e modificato con D.R. n. 3585 del 3.8.2018).

Alla predetta istanza sarà allegata la o le relazione/i triennali come precisato nelle disposizioni precedenti. In applicazione del disposto di cui all'art. 6 comma 14 della L. 240/2010 la relazione triennale sulle attività può sempre essere presentata unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale. La predetta sarà inviata contestualmente anche al Dipartimento che avrà cura di trasmettere le proprie determinazioni in merito al Settore che si occupa delle carriere del personale docente che a sua volta le renderà disponibili alla Commissione nominata.

Tutto quanto indicato ferme restando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni che saranno effettuate ai sensi delle normative vigenti.

Il termine per la presentazione dell'istanza per l'attribuzione dello scatto stipendiale è di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione del relativo avviso sull'Albo Pretorio on line di Ateneo.

Per esigenze di celerità, il termine per la presentazione dell'istanza per l'attribuzione dell'*una tantum* è di giorni 20 (venti) dalla pubblicazione del relativo avviso sull'Albo Pretorio on line di Ateneo.

Gli interessati che abbiano svolto - nel periodo di riferimento - la propria attività istituzionale in tutto, o in parte, presso altri Atenei potranno autocertificarne i contenuti, ferme restando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni che saranno effettuate ai sensi delle normative vigenti.

2. La dichiarazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali, per quanto attiene al requisito dell'attività didattica e di servizio agli studenti, dovrà riportare, per ciascun anno del periodo di riferimento dal 2017 in poi, l'indicazione delle verifiche di riscontro annuali effettuate dal Direttore di Dipartimento, ai sensi del *Regolamento di Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca in attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, 7 e 8 della Legge n. 240/2010* (emanato con D.R. n. 597 del 15 febbraio 2017 e modificato con D.R. n.3585 del 3.8.2018), fatte salve le disposizioni transitorie;

3. Per quanto attiene all'attività di ricerca e all'attività gestionale devono essere verificati i seguenti requisiti: Ricerca → verifica dello svolgimento delle attività di ricerca condotte dai professori e dai ricercatori, sulla base delle risultanze della SUA-RD. La verifica è positiva per i professori e i ricercatori che abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni.

Per coloro che siano stati inseriti, nei periodi di riferimento, nelle liste dei sorteggiabili ai fini ASN, la predetta verifica si intende positiva.

Attività gestionale → aver adempiuto ai doveri istituzionali in conformità alle indicazioni regolamentari di Ateneo.



Ai fini del presente Regolamento è, in ogni caso, considerata attività gestionale utile a soddisfare il conseguimento del requisito, quella inerente lo svolgimento degli incarichi di Rettore, Prorettore, Delegato del Rettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuole, Consigliere di Amministrazione e Senatore Accademico, Presidente del Consiglio di Corso di studi, Componente del CUN, Presidente del Presidio di Qualità, Presidente del Nucleo di Valutazione, Direttore della Scuola di Dottorato, Coordinatore scientifico di progetti di ricerca finanziati su bandi competitivi, Coordinatore dei Dottorati di Ricerca.

4. In caso di congedi e assenze motivate a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto ad accertamento dell'attività didattica è quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 12 mesi. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto ad accertamento è quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 24 mesi.

Art.4

Commissione e procedura di verifica

1. Il procedimento di attribuzione dello scatto stipendiale, nonché quello per l'attribuzione dell'importo *una tantum* di cui all'art. 1, comma 629, della Legge n. 205/2017, sono basati sulla verifica effettuata da una Commissione designata dal Rettore.

La Commissione, nominata annualmente con decreto del Rettore, è composta da tre professori ordinari a tempo pieno, oltre a tre con funzioni di supplente, che rappresentino le tre macroaree scientifiche indicate nel successivo comma 2, scelti tra coloro che non possano presentare istanza di attribuzione dello scatto stipendiale nell'anno di mandato della Commissione stessa. La nomina non è rinnovabile. La presidenza della Commissione è affidata al professore ordinario più anziano nel ruolo.

2. Le tre macroaree di riferimento sono:

- a) Scienze e tecnologie formali e sperimentali, in cui sono incluse le aree: 01, 02, 03, 04, 08, 09;
- b) Scienze della vita, in cui sono incluse le aree 05, 06, 07;
- c) Scienze umane, politiche e sociali, in cui sono incluse le aree 10, 11, 12, 13, 14.

3. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese.

4. Non possono fare parte della Commissione coloro che abbiano conseguito una valutazione negativa sulla attività didattica e di servizio agli studenti di cui all'art. 3 punto 2 del presente Regolamento e che non siano in possesso dei requisiti relativi alla attività di ricerca, necessari ai fini della partecipazione alle commissioni locali, di cui al punto 2 della delibera ANVUR, n. 132 del 13 settembre 2016.

5. La Commissione, in sede di prima riunione, individua al suo interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.

6. La Commissione opera validamente in presenza di tutti i componenti.

7. La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, effettuando la verifica sulla base dei criteri di seguito riportati.

8. A conclusione dei lavori - entro il termine di 30 (trenta) giorni dal suo insediamento con possibilità di proroga per ulteriori 15 (quindici) giorni, su richiesta del Presidente - la Commissione esprime la valutazione di verifica per l'attribuzione dello scatto stipendiale, constatata l'assenza di procedimenti disciplinari che si siano conclusi con l'irrogazione di sanzione superiore alla censura e redigendo apposito verbale che, a cura del Presidente, viene trasmesso all'Amministrazione per essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

9. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori e dispone la conseguente attribuzione dello scatto stipendiale (con decorrenza economica e giuridica dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto) o la corresponsione dell'importo *una tantum*.

Saranno effettuate le pubblicazioni di rito sul portale di Ateneo - sezione dedicata - e sull'albo on-line.

10. Ferma restandone l'impugnabilità in sede giurisdizionale, avverso gli atti che dispongono l'attribuzione dello scatto e dell'*una tantum* è ammesso reclamo al Rettore entro 10 (dieci) giorni dalla data di

Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori ai sensi dell'art.6, comma 14, della legge n.240/2010 e dell'una tantum di cui all'art.1, comma 629, della legge n.205/2017 e del d.m. 02/3/2018, n.197.



pubblicazione. Sul reclamo il Rettore decide entro i 15 (quindici) giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione del reclamo.

11. Con riferimento alla procedura relativa all'attribuzione dell'una tantum il Rettore potrà costituire due o più commissioni al fine di individuare docenti che non siano direttamente interessati all'attribuzione medesima.

Art.5

Criteri di verifica

La Commissione di verifica esamina le istanze pervenute, sulla base delle attività didattiche, di ricerca e gestionali dichiarate ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento e a mente dell'art.6, comma 14, della Legge n. 240/2010, secondo i seguenti criteri:

- a) assolvimento, da parte dei richiedenti, dei compiti e doveri didattici loro affidati nel periodo di riferimento, nella misura oraria rispettivamente prevista dall'art.6, commi 2 e 3, della Legge n. 240/2010, fatte salve le disposizioni transitorie;
- b) svolgimento delle attività di produzione scientifica, nel periodo di riferimento, sulla base dei criteri oggettivi stabiliti dall'ANVUR, ex art.6, comma 7, della Legge n. 240/2010;
- c) svolgimento delle attività gestionali (considerandosi, in ogni caso, assolti i relativi doveri nelle ipotesi di incarico istituzionale, di cui al precedente art. 3, comma 3).

Art.6

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale e sull'albo on-line di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

3. In via di prima applicazione, è previsto lo svolgimento di una tornata straordinaria entro Gennaio 2019 per ottemperare alle prescrizioni dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 205/2017, finalizzata all'erogazione in un'unica dazione della correlativa *una tantum* agli aventi diritto.

Sante la necessità di concludere la procedura indicata con urgenza, il termine di presentazione delle istanze per l'attribuzione dell'una tantum è fissato in 20 gg dalla pubblicazione dell'avviso sull'albo pretorio on line di Ateneo. I professori e i ricercatori aventi titolo ed istanti sono tenuti a presentare una dichiarazione autocertificativa sull'attività didattica, di ricerca e gestionale svolta nel periodo di riferimento, congiuntamente alla richiesta di attribuzione dell'una tantum.

Nella predetta autocertificazione i docenti avranno cura di attestare l'assolvimento dei propri doveri accademici rispetto al periodo considerato, rinviando ai contenuti della relazione triennale presentata ai sensi della vigente normativa e precisandone la seduta di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento di appartenenza.

In applicazione del disposto di cui all'art. 6 comma 14 della L. 240/2010 la relazione triennale sulle attività può sempre essere presentata unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale. La predetta sarà inviata contestualmente anche al Dipartimento che avrà cura di trasmettere le proprie determinazioni in merito al Settore che si occupa delle carriere del personale docente che a sua volta le renderà disponibili alla Commissione nominata.

4. Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento i docenti ed i ricercatori che aspirano all'attribuzione degli scatti stipendiali di cui sopra devono aver partecipato ad almeno il 60% delle riunioni tenute dal Consiglio di Dipartimento o dal Consiglio del Corso di Laurea o di Studio per ogni anno civile, in quanto gli scatti medesimi maturano in ragione -appunto- dell'anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre).

Ai fini di accedere alla citata attribuzione degli scatti stipendiali il docente ed il ricercatore avrà cura di autocertificare la citata partecipazione quantomeno nella misura minima sopra indicata del 60%.

AI SIGG. CANDIDATI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI AI PROFESSORI E AI RICERCATORI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE N. 240/2010 E DELL'UNA TANTUM DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 629, DELLA LEGGE N. 205/2017 E DEL D.M. 02/3/2018, N. 197.

L'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti - Pescara sta aggiornando le informative da fornire agli interessati, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali (di seguito denominato più semplicemente "il Regolamento"), pertanto la presente informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, che rappresenta un adempimento previsto dalla normativa vigente, potrà essere successivamente modificata e/o integrata (nel quale caso Lei sarà tempestivamente informata).

Per facilitare la lettura e la comprensione del suo contenuto, l'informativa è suddivisa in specifici paragrafi e segnatamente: 1. Finalità del trattamento; 2. Base giuridica del trattamento; 3. Modalità del trattamento; 4. Natura del conferimento dei dati; 5. Comunicazione dei dati personali ed eventuali trasferimenti all'estero; 6. Soggetti del trattamento; 7. Tempi di conservazione dei dati; 8. Diritti dell'interessato e modalità di esercizio; 9. Responsabile per la protezione dei dati personali.

1. Finalità del trattamento

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, desideriamo informarLa che l'Università G. d'Annunzio (di seguito, denominata più semplicemente "l'Università") procede al trattamento dei dati personali da Lei forniti per consentirLe di partecipare alle procedure per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010 e dell'Una Tantum di cui all'art. 1, comma 629 della Legge n. 205/2017 e del D.M. 02/3/2018 n. 197.

Per una Sua maggiore consapevolezza, si richiamano di seguito le principali definizioni della normativa vigente. Per "dato personale" si intende "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale"; mentre per "trattamento" si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

L'Università procede al trattamento dei Suoi dati personali e segnatamente dati anagrafici, dati fiscali, oltre che dei dati relativi alle sanzioni disciplinari esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative alle procedure per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010 e dell'Una Tantum di cui all'art. 1, comma 629 della Legge n. 205/2017 e del D.M. 02/3/2018 n. 197.

L'Università può altresì trattare i Suoi dati personali per scopi statistici.

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato nel rispetto della normativa vigente, dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali, nonché dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, non eccedenza e finalità.

2. Base giuridica del trattamento

Per le finalità di cui al precedente par.1, i dati personali da Lei forniti sono trattati ricorrendo le condizioni di cui all'art. 6, par. 1°, lett. b) e lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679, essendo il trattamento necessario all'espletamento delle procedure indicate, nonché all'adempimento di specifici obblighi legali in capo all'Università.

3. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato, per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dalla soprarichiamata definizione normativa di "trattamento", con o senza l'ausilio di strumenti elettronici.

4. Natura del conferimento dei dati

La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria in quanto necessaria all'espletamento delle procedure valutative. Il Suo eventuale rifiuto di conferire i dati personali comporta l'impossibilità per l'Università di svolgere le attività necessarie per l'espletamento delle predette procedure.

5. Comunicazione dei dati personali ed eventuali trasferimenti all'estero

I Suoi dati personali saranno trattati dalle strutture e dai dipendenti dell'Università esclusivamente per le finalità strumentali alle procedure.

I Suoi dati personali saranno trattati anche dalle Commissioni di verifica.

L'Università non comunica i Suoi dati personali a soggetti (pubblici e privati) situati in Paesi fuori dall'Unione Europea.

6. Adempimento agli obblighi di trasparenza

L'Università provvederà alla pubblicazione dei Suoi dati, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, per le esigenze legate alle comunicazioni relative alla procedura, ovvero per l'adempimento delle disposizioni normative in materia di trasparenza ed informazione nell'ambito delle procedure di verifica ad evidenza pubblica.

L'Università provvederà alla pubblicazione nella sezione dedicata del sito di Ateneo dei nominativi degli aventi diritto a presentare domanda e, quindi, dei nominativi degli aventi diritto al beneficio.

7. Soggetti del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università G. d'Annunzio, con sede in via Vestini 31, 66100 Chieti, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail rettore@unich.it; pec.: ateneo@pec.unich.it.

8. Tempi di conservazione dei dati oggetto di trattamento

I Suoi dati personali, con particolare riferimento all'anagrafica e ai dati di carriera, saranno conservati per 10 (dieci) anni, ovvero per un tempo illimitato nell'ipotesi in cui la procedura sia stata oggetto di contenzioso. La conservazione dei restanti dati è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono (riferimento al massimario di conservazione dei documenti inerenti il fascicolo di personale universitario, nonché il vigente regolamento di Ateneo relativo ai flussi documentali emanato con D.R. n. 397 del 28/06/2013).

9. Diritti dell'interessato e modalità di esercizio

Secondo la normativa vigente, Lei, in qualità di interessato, ha il diritto:

- (di) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda;
- (di) accesso ai propri dati personali ed in particolare alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali oggetto di trattamento; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; l'eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione,

e nel qual caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;

- (di) rettifica dei dati personali inesatti ed integrazione dei dati personali incompleti;
- ricorrerone le condizioni previste dalla normativa vigente, alla cancellazione dei dati o alla limitazione del trattamento che La riguarda;
- (alla) portabilità dei dati personali;
- (di) opporsi al trattamento;
- (di) proporre reclamo, ricorrerone le circostanze, al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo operante nel nostro ordinamento.

Per l'esercizio dei diritti di cui al punto precedente, Lei può inviare una comunicazione scritta, indirizzata al titolare del trattamento: Università G. d'Annunzio, Via Vestini 31, 66100 Chieti, ovvero al seguente indirizzo: ateneo@pec.unich.it. In ogni caso, e a maggiore tutela dei Suoi diritti, si prega di voler allegare alla richiesta copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

10. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati personali è il Prof. Gianluca Bellomo. Per contattare il Responsabile della protezione dei dati personali, Lei può inviare un'e-mail al seguente indirizzo: dpo@unich.it; dpo@pec.unich.it; tel.: 085-4537842.

Per il Titolare del trattamento dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara



Il Rettore
Prof. Sergio Caputi